

COMUNE DI RIVIGNANO TEOR

Provincia di Udine



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COLLOCAZIONE DI CARTELLI ED ALTRI MEZZI PUBBLICITARI NEI CENTRI ABITATI DEL TERRITORIO

(Artt. 23, 26 e 27 del C.d.S. e Artt. da 47 a 59 del relativo
Regolamento di attuazione)

- ✓ *Individuato quale Regolamento da applicarsi al Comune di Rivignano Teor, come da Deliberazione di Consiglio Comunale di Rivignano n. 50 del 20/12/2013 e Deliberazione di Consiglio Comunale di Teor n. 42 del 19/12/2013*
- ✓ *Approvato con modificazioni con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 28/11/2016.*

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Generalità

Il presente regolamento disciplina il collocamento dei mezzi pubblicitari nei centri abitati del territorio comunale e la procedura da seguire al fine di ottenere le relative autorizzazioni, ai sensi degli artt. 23, 26 e 27 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e del Regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, dagli artt. da 47 a 59 e loro successive modificazioni ed integrazioni ed integrazioni.

CAPO II

PUBBLICITA' SULLE STRADE

Art. 2

Definizione

Per "**insegna di esercizio**" s'intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia di luce propria che per luce indiretta.

Si definisce "**preinsegna**", la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento e da eventuale simbolo o marchio, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Per "**sorgente luminosa**" s'intende qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

Si definisce "**cartello**" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Si definisce "**striscione, locandina e stendardo**" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

Per "**segno orizzontale reclamistico**" s'intende la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Per "**impianto pubblicitario di servizio**" s'intende qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Si definisce "**impianto di pubblicità o propaganda**" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo le definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Con il termine di "**altri mezzi pubblicitari**", negli articoli del presente Regolamento, sono indicati per brevità le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda.

Art. 3

Autorizzazione

I mezzi pubblicitari sono quelli definiti dall'art. 2 del presente Regolamento Comunale, così come riportati dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Qualsiasi forma di pubblicità, comprese la modifica e la volturazione di quella preesistente, sia nei centri abitati che fuori, deve essere preventivamente autorizzata ai sensi degli artt. 23, comma 4, 26 e 27 del D.Lgs. 285/92, salvo diversa disposizione del presente regolamento.

Quando la pubblicità comporti la pose in opera di impianti fissi, l'autorizzazione viene rilasciata con specifico provvedimento formale.

L'autorizzazione formale è sostituita dalla quietanza di pagamento dell'imposta nei seguenti casi:

- a) effettuazione di pubblicità all'interno dei luoghi di pubblico spettacolo, negli esercizi pubblici, stazioni ferroviarie, porti, stadi ed impianti sportivi in genere, sottopassi pedonali ed all'interno dei cortili dei palazzi, dei corridoi degli immobili e simili;
- b) pubblicità temporanea relativa a vendite o locazioni di stabili, limitatamente alla durata di mesi sei rinnovabili;

- c) pubblicità temporanea su ponteggi di cantiere e/o a messaggi pubblicitari inerenti la costruzione, limitatamente alla durata di mesi sei, rinnovabili;
- d) pubblicità temporanea in occasione di esposizioni campionarie, fiere o altre manifestazioni;
- e) insegne di esercizio reclamizzanti l'attività, fissate nelle strutture dell'immobile, aventi forma di targa della misura massima di m. 0,60 x 0,40;
- f) locandine, stendardi provvisori;
- g) pubblicità su tende interne o con vetrofanie, con misura massima di m. 0,80 x 0,40.

L'autorizzazione all'installazione di cartelli, di insegne d'esercizio o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile, è precaria ed è revocabile, in qualunque momento, quando l'Amministrazione lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni ritenute ostative e quando, dal permanere dell'impianto, derivi pregiudizio a diritti od interessi generali.

Per le insegne d'esercizio, per i marchi di prodotti connessi con le stesse e per gli impianti pubblicitari di servizio assegnati a seguito di espletamento di pubblica gara, il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza, tranne il caso di revoca da parte del Comune da comunicarsi con un preavviso di almeno tre mesi dalla scadenza medesima o nel caso di variazioni della titolarità.

Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.

Il soggetto richiedente, dopo il rilascio dell'autorizzazione, dovrà presentare al concessionario del servizio pubblicità la dichiarazione prevista dall'articolo 8 del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507.

Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve fare apposita comunicazione al Comune ed al Concessionario del servizio pubblicità, allegando il bozzetto del nuovo messaggio e richiamando gli estremi della autorizzazione originaria. La validità della suddetta comunicazione è la stessa della autorizzazione originaria.

Art. 4

Modalità per la presentazione della domanda

Per le autorizzazioni di competenza comunale, la domanda deve essere inoltrata al Comune dal solo soggetto beneficiario ovvero da colui che fornisce l'impianto oggetto della pubblicità.

La domanda può essere anche cumulativa per tipologie analoghe.

Nel caso di installazioni in aree o edifici vincolati, dovrà essere acquisito, a cura degli interessati, il parere scritto favorevole degli Enti competenti (Regione o Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici).

Per i mezzi pubblicitari che comportino la posa in opera di impianti fissi, la domanda, in bollo e in copia su carta libera, dovrà essere corredata da:

a) un disegno esecutivo in duplice copia del mezzo pubblicitario con precisazione di quote, prospetti, sezioni, materiali, colori, l'esatta dizione e carattere grafico proposto, con preciso riferimento agli elementi della facciata se il mezzo pubblicitario è collocato su fabbricato. I disegni dovranno essere controfirmati in originale dal richiedente e dal proprietario dell'area o fabbricato ovvero dall'amministratore del condominio interessato dalla pubblicità;

b) nulla-osta eventuale del proprietario del fabbricato o dell'area, ovvero dell'amministratore nel caso di condominio, da comprovarsi con visto apposto in calce alla domanda;

c) una planimetria in duplice copia in scala 1:100, con l'esatta indicazione della posizione del mezzo pubblicitario richiesto, la eventuale presenza di marciapiedi, la larghezza della sede viaria, la distanza dello stesso mezzo dal ciglio stradale e dalle intersezioni, la distanza da altri impianti pubblicitari e da cartelli stradali esistenti;

d) autodichiarazione, ai sensi della L. 127/97, con la quale si attesti che il manufatto, che si intende collocare, è stato calcolato, realizzato e viene posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento ovvero alla facciata dell'immobile o comunque posto in essere in modo da garantirne la stabilità e la sicurezza delle persone;

e) una marca da bollo per il rilascio dell'autorizzazione;

f) copia del nulla-osta dell'Ente proprietario della strada qualora l'impianto pubblicitario da installare sia visibile da queste aree rispetto a quella richiesta ovvero la strada medesima attraversi il centro abitato del Capoluogo e/o delle frazioni.

L'ufficio competente, entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento della domanda corredata dalla documentazione completa, rilascia l'autorizzazione con copia della planimetria e dei disegni o la nega specificandone i motivi.

Art. 5

Volturazione delle autorizzazioni

Entro novanta giorni dalla cessione, modificazione e/o trasformazione dell'azienda deve essere presentata domanda di voltura di tutti mezzi pubblicitari autorizzati precedentemente, comprese le tende, i faretti e simili.

L'omessa presentazione della domanda di voltura comporta la decadenza delle autorizzazioni ed i mezzi pubblicitari sono considerati abusivi.

La voltura non può essere concessa se gli interessati non risultano in regola con il pagamento dell'imposta.

CAPO III

IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 6

Caratteristiche tecniche

Tutti gli impianti e mezzi pubblicitari devono rispondere a quanto previsto nel Regolamento Edilizio Comunale e a quanto previsto nelle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale.

Tutti gli impianti e mezzi pubblicitari, collocati entro e fuori il centro abitato del Capoluogo e delle frazioni, devono essere sottoposti a periodici accertamenti sul loro stato di conservazione, a cura degli interessati, e dagli stessi mantenuti sempre in perfetto ordine.

Qualora venga accertata una carenza sullo stato di conservazione, l'Amministrazione può richiederne il ripristino assegnando un congruo termine. Trascorso inutilmente tale termine, il Comune procede alla rimozione coattiva, con rivalsa delle spese in capo agli interessati.

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, devono rispondere alle caratteristiche fissate dall'art. 49 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

I cartelli ed i mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, devono rispondere alle caratteristiche fissate dall'art. 50 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada, e devono, inoltre, rispettare le seguenti disposizioni:

- a) avere sagoma regolare e tale da non ingenerare confusione con la segnaletica stradale;
- b) l'uso dei colori verde e rosso deve essere improntato alla massima cautela al fine di non causare difficoltà nella percezione della segnaletica luminosa, ed in particolare in corrispondenza o prossimità delle intersezioni. Tale uso è comunque vietato ad una distanza inferiore a metri 20 dalle intersezioni semaforizzate.

Nel centro abitato del Capoluogo e delle frazioni, altresì, le transenne parapedonali, da utilizzarsi per la diffusione di messaggi pubblicitari, possono essere posizionate, ove necessario, con il principale scopo di separare le aree destinate al transito dei pedoni da quelle percorse dai veicoli. Il messaggio pubblicitario, può essere rivolto anche verso le zone pedonali interne.

L'installazione di altre transenne parapedonali, diverse dai siti e dalle finalità di cui al paragrafo precedente, è vietata in tutto il territorio comunale.

Art. 7

Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza

L'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, fuori dei centri abitati, e lungo le fasce di pertinenza deve essere effettuata nel rispetto dei precetti dell'art. 51 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Nel centro abitato del Capoluogo e delle frazioni, invece, il posizionamento di cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari è autorizzabile unicamente nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) m. 50, lungo le strade Provinciali del centro abitato, prima dei segnali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- b) m. 30, lungo le strade comunali, prima dei segnali stradali di pericolo e prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- c) m. 10, dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni.

La distanza minima dal limite della carreggiata viene fissata, ove è consentita l'installazione, come segue:

a) cartelli, insegne d'esercizio ed altri mezzi pubblicitari:

- dal bordo esterno del marciapiedi, se esiste, m. 0,70;
- dalla carreggiata stessa, se non esiste marciapiedi, m. 1,50.

In deroga alle distanze di cui al precedente 3° comma nel centro abitato del Capoluogo e/o quello delle frazioni, per le insegne d'esercizio poste a ridosso delle rispettive attività in aderenza alle facciate degli immobili e nel senso di marcia dei veicoli, le distanze di cui al 3° comma precedente non si applicano quando gli immobili siano ubicati a diretto confine con il marciapiedi e/o con la banchina medesimi. In questi casi la proiezione della sporgenza massima dell'insegna sul marciapiedi e/e sulla banchina devono misurare, rispetto al ciglio interno dello stesso marciapiedi e/e banchina, uno spazio libero non inferiore a m. 0,5, con un'altezza minima, dal piano di calpestio, di m. 2,40.

In deroga alle distanze di cui al precedente 3° comma nel centro abitato del Capoluogo e/o quello delle frazioni possono essere collocati cartelli pubblicitari delle dimensioni massime di m. 0,70 x 0,40 nelle aiuole di proprietà comunale purché collocate a contatto con il suolo o sopraelevate di cm. 15.

Per la collocazione a bandiera delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari di cui all'art. 2 del presente Regolamento, si fa rinvio al contenuto del successivo art. 10, 1° comma.

E' consentita, altresì, nel centro abitato del Capoluogo e quelle delle frazioni, la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza per tutta la loro superficie, ai fabbricati in deroga della distanza minima di cui al succitato 3° comma.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.

Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, situati entro il centro abitato del Capoluogo e quello delle frazioni, possono essere collocati cartelli, insegne d'esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e delle aree di parcheggio.

Il posizionamento di cartelli, insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari non deve, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento di cui all'art. 79 del regolamento del Codice della Strada.

Art. 8

Ubicazione impianti pubblicitari di servizio

Entro il centro abitato del Capoluogo e quelle delle frazioni gli impianti pubblicitari di servizio (paline e strutture simili, pensiline di fermata autobus, orologi, cestini, panchine, ecc.) recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a mq. 3, possono essere posizionati, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 23, 1° comma, del Codice della Strada e delle seguenti misure minime così come sotto riportato:

- a) m. 1,5 dal bordo interno del marciapiedi e/o della banchina misurata dal limite della carreggiata. Qualora il marciapiedi sia di larghezza inferiore a m. 1,5 e/o confini con la muratura degli immobili ivi esistenti, il posizionamento dell'impianto deve essere individuato sull'estremità del bordo esterno del marciapiedi stesso ovvero posto a ridosso degli immobili medesimi. Deve, comunque, essere assicurata una larghezza pedonale del marciapiedi non inferiore a m. 1;
- b) m. 10 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- c) m. 15 prima dei segnali di pericolo e di prescrizione;
- d) m. 10 dopo i segnali di pericolo e di prescrizione;
- e) m. 15 prima dei segnali di indicazione;
- f) m. 10 dopo i segnali di indicazione;
- g) m. 50 dal punto di tangenza delle curve, come definite all'art. 3, 1° comma, punto 20 del Codice della Strada;
- h) m. 50 e m. 30 prima delle intersezioni rispettivamente per le strade provinciali e per quelle locali;
- i) m. 25 e m. 20 dopo le intersezioni rispettivamente per le strade provinciali e per quelle locali;

Art. 9

Dimensioni

I cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, se installati fuori dal centro abitato, devono rispettare i limiti dimensionali fissati dall'art. 48, comma 1, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Le superfici massime per le installazioni pubblicitarie, da collocare entro il centro abitato del Capoluogo e quello delle frazioni, sono le seguenti:

- a) cartelli monofacciali o bifacciali, con misure rettangolari, mq. 6 per facciata;
- b) insegne d'esercizio, installate a bandiera sulle sedi cui si riferisce l'attività o sulle pertinenze accessorie delle stesse mq. 4. Per le insegne medesime, poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli a ridosso degli immobili, la superficie consentita massima non deve superare i mq. 10. Qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio sia superiore a mq. 100 è possibile incrementare la superficie dell'insegna nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente i mq. 100, sino al limite massimo di mq. 50 complessivi;
- c) altri mezzi pubblicitari:
 - a. preinsegne, per numero sei cartelli per struttura, non può superare i mq. 2,7;
 - b. striscioni, locandine e stendardi, per facciata la superficie massima consentita è di mq. 10;
 - c. segni orizzontali, non può superare i mq. 3;
 - d. impianto pubblicitario di servizio, non può superare i mq. 4;
 - e. impianto di pubblicità o propaganda (vetrofanie, tendine parasole, ecc.), non può superare i mq. 4;
- d) insegna per stazioni di rifornimento, una sola per ogni senso di marcia, sino a mq. 4.

Le preinsegne devono avere forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di m. 1,00 x 0,20 e superiori di m. 1,50 x 0,30. E' ammesso il loro abbinamento sulla stessa struttura di sostegno per un numero massimo di sei preinsegne, per ogni senso di marcia, a condizione che queste abbiano le identiche dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione dell'impianto.

Art. 10

Limitazioni e divieti

Sono vietati:

- a) le insegne d'esercizio, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, sia a luce propria che a luce indiretta, fissati a bandiera sulla facciata dell'immobile per reclamizzare la relativa attività commerciale, ristorativa,

artigianale e/o professionale di dimensioni superiori a mq. 4. Dovranno essere rispettate le norme del vigente regolamento edilizio. Rimangono fatte salve deroghe fissate da norme o regolamenti specifici per particolari attività di interesse pubblico.

b) le insegne d'esercizio a bandiera sotto le arcate ed all'interno dei portici ad una altezza inferiore a m. 2,80;

c) le preinsegne, diverse da quelle indicanti servizi e/o uffici pubblici e simili, ed i cartelli che non siano stati posizionati ed autorizzati dal Comune per l'esercizio delle pubbliche affissioni, le installazioni di qualsiasi mezzo pubblicitario ai piani superiori (primo compreso) diverse da quelle posizionate parallelamente al senso di marcia dei veicoli, in aderenza alle facciate dell'immobile, per le quali si riferisce l'attività. Rimane confermata la superficie massima ammissibile diretta a ciascuna attività, le insegne d'esercizio e/o gli altri mezzi pubblicitari realizzati con scritte dipinte a sguazzo o verniciate direttamente sul muro. L'esposizione di striscioni è consentita solo per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, incluse le sponsorizzazioni. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltretutto per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi, di cui ai commi precedenti, è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa a cui si riferisce, limitatamente alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive del loro termine. Per questi mezzi pubblicitari le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, di cui all'art. 7, comma 2, lettera c), del presente Regolamento, si riducono a m. 12,5 ed il loro bordo inferiore, se posizionati al di sopra della carreggiata, deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a m. 5,1 rispetto al piano carrabile.

CAPO IV

PUBBLICITA' FONICA

Art. 11

Autorizzazioni

Chiunque sia interessato a diffondere messaggi pubblicitari, sia di informazione di manifestazioni e/o spettacoli, deve presentare apposita domanda in carta legale e copia in carta semplice, al Comune ed ottenere apposita autorizzazione ai sensi dell'art. 59 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada. Per la pubblicità fonica elettorale si applica quanto previsto dall'art. 7 della Legge 130/75.

Art. 12

Modalità per la presentazione della domanda

La domanda di autorizzazione di cui all'art. 11 precedente deve essere inviata con un congruo tempo dall'inizio della diffusione e comunque non più tardi di 5 giorni prima, questo al fine di dar modo al competente ufficio di esaminarla e formalizzare le eventuali richieste di integrazione e/o modifica della stessa.

L'eventuale richiesta d'integrazione alla domanda interrompe i termini della stessa che comunque rimangono fissati in sessanta giorni, così come disposto dall'art. 53, 5° comma, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada.

La domanda di diffusione di messaggi pubblicitari e/o d'informazione fonici deve essere corredata dalla trascrizione completa ed in duplice copia, di cui una verrà vistata dall'ufficio competente e riconsegnata al richiedente, del messaggio pubblicitario che si intende diffondere con l'indicazione delle strade e piazze interessanti il transito, nonché il veicolo adoperato.

Potrà essere richiesto e autorizzato, altresì, il calendario per le diffusioni sportive, con validità del calendario stesso.

Art. 13

Prescrizioni e limitazioni

Il messaggio pubblicitario potrà avvenire solamente dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.30.

Durante le giornate festive è fatto divieto effettuare pubblicità fonica di natura commerciale.

Il livello sonoro del messaggio non dovrà superare i 60 dB misurati sull'asse del veicolo a m. 30 davanti ad esso.

La diffusione del messaggio pubblicitario potrà ripetersi, per la stessa via, prima che sia trascorsa un'ora dalla precedente diffusione.

La velocità di marcia dovrà essere mantenuta in maniera da non arrecare ostacolo per gli altri utenti della strada e/o costituire pericolo.

CAPO V

DISPOSIZIONI COMUNI – SANZIONI

Art. 14

Sanzioni amministrative

Tutte le violazioni alle norme del presente Regolamento saranno sanzionate così come previsto dall'art. 23, 11° comma, del vigente Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285).

Per le violazioni delle prescrizioni indicate nelle autorizzazioni si applicherà quanto prescritto dall'art. 23, 12° comma, del Codice della Strada.

Alle sanzioni di cui ai punti precedenti consegue la sanzione amministrativa accessoria della rimozione, così come previsto al 13° comma del citato art. 23 del Codice della Strada.

Per quanto qui non previsto si applicano gli articoli 23, 26 e 27 del Codice della Strada e gli articoli dal 47 al 59 del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.

Le sanzioni pecuniarie saranno applicate con le modalità di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le violazioni, debitamente verbalizzate, andranno notificate agli interessati entro il termine massimo di novanta giorni dall'accertamento e comunque entro i termini stabiliti per Legge.

Nelle more dell'esecuzione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 23, 13° comma, del vigente Codice della Strada, il Comune può disporre l'immediata copertura della pubblicità abusiva.

I mezzi pubblicitari abusivi possono, con ordinanza comunale, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative sanzioni amministrative tributarie ed interessi.

Competente a ricevere il rapporto, ai sensi dell'art. 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, è il Comune interessato.

I proventi delle sanzioni amministrative sono destinati al Comune e devoluti al potenziamento e miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale e a quanto stabilito dall'art. 208 del Codice della Strada.

Art. 15

Disposizioni finali e transitorie

Ogni altra norma comunale in contrasto con il presente Regolamento è abrogata.

Art. 16

Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune e tenuta a disposizione del pubblico presso l'ufficio segreteria, l'ufficio di polizia locale e l'ufficio tecnico di questo Ente, perché la cittadinanza possa prenderne visione in qualsiasi momento.